

TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Seguilo della discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito — Approvazione degli articoli 73 all'84 del progetto ministeriale — Adozione dell'articolo 85 emendato dalla Commissione e degli articoli 86 al 96 — Emendamenti ed aggiunte del ministro di grazia e giustizia all'articolo 97 ammessi dalla Commissione — Parlano intorno ad essi il ministro di grazia e giustizia e i senatori Colla, Di Castagneto e Della Torre — Adozione del § 1° dello stesso articolo, emendato dal ministro di grazia e giustizia e dei §§ 2 e 3 — Proposta del senatore Di Pamparato combattuta dal ministro di grazia e giustizia — Osservazioni del ministro della guerra — Adozione delle proposte del Ministero che formano i §§ 4° e 5°, in un coll'emendamento proposto dalla Commissione — Aggiunta del senatore Della Torre combattuta dal ministro di grazia e giustizia — Relezione di essa — Approvazione del § 6° e degli articoli 97 al 100 — Osservazioni del senatore Colla e del ministro di grazia e giustizia — Adozione degli articoli 101 al 109 — Approvazione degli articoli 110 al 156 dopo alcune considerazioni del relatore, dei senatori Franzini e Pinelli e del ministro della guerra.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Debbo dar conoscenza al Senato di un omaggio fattogli dal signor Cesare di Pomarè di 40 copie di un suo opuscolo *Sul credito fondiario*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per il reclutamento militare, rimasta all'articolo 73, del quale darò lettura:

« Art. 73. Il Consiglio di leva compie a tutte le operazioni che fossero state protratte, e fornito che abbia l'intero contingente, chiude la lista dei designati e compila l'elenco degli iscritti rimandati alla prima ventura leva. »

(È approvato.)

« Art. 74. Sulla proposta dei presidenti dei Consigli, il ministro della guerra provvede per la cancellazione dai ruoli e l'annullazione dell'assenso di coloro che risultino in eccedenza dello stabilito contingente, siano essi iscritti o siano designati per iscambio di numero o come surrogati. »

(È approvato.)

« Art. 75. Qualora in qualche provincia non siasi potuto compiere nel tempo prefisso a tutte le operazioni della leva, l'intendente ne riferisce al ministro della guerra per ottenere una proroga. »

(È approvato.)

« Art. 76. Terminate tutte le operazioni di leva, ed avuta l'autorizzazione del ministro della guerra, gl'intendenti fanno pubblicare la dichiarazione di discarico finale, dopo la quale i rimanenti designabili sulle liste d'estrazione rimangono sciolti da ogni ulteriore obbligazione, ancorchè la provincia non abbia potuto somministrare l'intero contingente che le fu assegnato secondo l'articolo 8°, a meno che per legge speciale sia prescritta una leva straordinaria. »

(È approvato.)

« Art. 77. Sono riformati gl'iscritti che per infermità o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare, oppure siano di statura minore di 1 metro e 54 centimetri. »

(È approvato.)

« Art. 78. Gl'iscritti designati, che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati all'ultima seduta del Consiglio, e se in questa si riconoscono persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, alla qual epoca, risultando tuttavia inabili, sono definitivamente riformati. »

(È approvato.)

« Art. 79. Ad accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia è in facoltà del Consiglio di mandare l'iscritto ad un ospedale militare. »

(È approvato.)

« Art. 80. Gl'iscritti, da cui si abbia o si superi la statura di 1 metro e 54 centimetri, ma non siasi raggiunta quella di 1 metro e centimetri 56, sono rimandati alla prima ventura leva, e non avendola neppure a quell'epoca raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio. »

(È approvato.)

« Art. 81. Gl'iscritti residenti all'estero, ed alla distanza di oltre 600 chilometri dal capoluogo della provincia a cui appartengono, facendone domanda all'intendente tra l'epoca della chiamata alla leva e quella fissata per la prima seduta ordinaria del Consiglio, possono essere autorizzati dal mini-

stro della guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla regia legazione od ai regii consolati più vicini. »

(È approvato.)

« Art. 82. Gli inscritti di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei e designati, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda al chiudimento delle sue operazioni.

« Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio. »

(È approvato.)

« Art. 83. Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse. »

(È approvato.)

« Art. 84. Il Consiglio di leva ritaccia ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma. »

(È approvato.)

« Art. 85. Va esente dal concorrere alla formazione del contingente l'iscritto che al giorno stabilito per il suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni:

« 1° Unico figlio maschio, il cui padre vedovo, non peranco quinquagenario, trovisi nelle condizioni previste nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 92;

« 2° Orfano di padre e di madre, il quale abbia un fratello consanguineo maggiore annoverato nelle condizioni di cui al numero precedente;

« 3° Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno di età;

« 4° Unico figlio o figlio primogenito, od, in mancanza di figli, primogenito di nipoti di donna tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di età;

« 5° Primogenito d'orfani di padre e madre;

« 6° Iscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione d'imprendere il servizio militare, salvo che all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.

« Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia, a favore dei quali è accordata l'esenzione. »

Quest'articolo è stato in parte modificato dall'ufficio centrale; io chieggo al ministro della guerra se non ha difficoltà a che si ponga in discussione il testo proposto dall'ufficio centrale, altrimenti io lo considererò come emendamento.

(Il ministro della guerra conferisce col relatore dell'ufficio centrale.)

COLLA, relatore. Il ministro della guerra aderisce all'emendamento proposto dall'ufficio centrale; solamente al n° 3° vorrebbe fare un'aggiunta che pare assai conveniente:

Ove si dice: *nipote di primogenito di madre od avola tuttora vedova*, vorrebbe che si sostituissero le seguenti parole: *nipote unico, o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ecc.*

PRESIDENTE. Darò dunque lettura dell'articolo 85 sì e come venne modificato in parte dalla Commissione d'accordo col ministro della guerra:

« Art. 85. Va esente dal concorrere alla formazione del contingente l'iscritto che al giorno stabilito pel suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni:

« 1° Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno d'età.

« 2° Unico figlio maschio, il cui padre vedovo, anche non quinquagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 92.

« 3° Unico figlio, o figlio primogenito, od in mancanza di

figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di età.

« 4° Primogenito d'orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate al n° 2.

« 5° Iscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvo che all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.

« Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione. »

Se non v'ha chi faccia osservazione sul terzo paragrafo di quest'articolo, lo porrò ai voti complessivamente.

(Il Senato adotta.)

« Art. 86. È parimente esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purché quest'ultimo:

« 1° Non risulti nelle condizioni definite nell'articolo 111, e non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, di soldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario, o di designato per scambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall'articolo 155;

« 2° Non sia adetto al corpo reale equipaggi nella qualità di marinaio di rinforzo o di supplemento in tempo di pace;

« 3° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario o per punizione in un corpo disciplinare;

« 4° Non sia assentato come renitente o per disposizione penale. »

(È approvato.)

« Art. 87. È pure esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo:

« 1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

« 2° Morto mentre era sotto le armi e si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente;

« 3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

« 4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

« L'esenzione nei casi ora espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualità di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di assentato per scambio di numero. »

(È approvato.)

« Art. 88. Le esenzioni di cui nei precedenti articoli 86 e 87 possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti iscritti quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate benché per altro titolo a fratelli viventi.

« Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siansi invocate da iscritti aventi diritto a profittarne, quand'anche riformati o dispensati, purché siano tuttora vivi. »

(È approvato.)

« Art. 89. Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione:

« 1° I capi di lista rimandati alla prima ventura leva per motivi espressi negli articoli 78 e 80;

« 2° Gli ommessi e gli aggiunti di cui all'articolo 27, purché

il diritto ad esenzione loro competesse all'epoca della chiamata della loro classe.»

(È approvato.)

« Art. 90. Non possono conseguire l'esenzione:

« 1° Gli spurii e coloro a cui si applichi l'articolo 172 del Codice civile;

« 2° I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.»

(È approvato.)

« Art. 91. I figli adottivi godono dei diritti all'esenzione solamente nella loro famiglia di origine.

« Art. 92. Nello stabilire il diritto di un iscritto alla esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

« 1° I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordo-muti o cretini;

« 2° Quelli che per mostruosa struttura, o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

« 3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendono assolutamente inabili a lavoro proficuo;

« 4° Quelli che condannati ai lavori forzati siano detenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione.

« La circostanza definita nel numero 3 non è presa in considerazione dal Consiglio di leva, se fin dal primo esame di cui all'articolo 45 non è esibito al commissario di leva un ordinato di notorietà del Consiglio delegato dal quale la medesima consti.»

(È approvato.)

« Art. 93. Nello stabilimento del diritto all'esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termini del Codice civile; cessando questi motivi prima che l'iscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione.»

(È approvato.)

« Art. 94. Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finché rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto, tostochè il fratello sia assentato.

« In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per l'applicazione dell'articolo 86.»

(È approvato.)

« Art. 95. Il sott'uffiziale, caporale o soldato ascritto all'esercito od al corpo real navi, può in via di grazia e in tempo di pace ottenere dal Re l'assoluto congedo, quando per eventi sovraggiunti in famiglia posteriormente all'assento, risulti:

« 1° Figlio primogenito di vedova purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

« 2° Unico figlio maschio di padre entrato nel 60° anno di età;

« 3° Unico figlio maschio di padre cieco d'ambi gli occhi;

« 4° Unico figlio maschio ed in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

« 5° Primogenito d'orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.»

(È approvato.)

« Art. 96. Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo precedente i surrogati ordinari, gli scambi di numero, gli assoldati, e gli assoldati anziani.

« Sono esclusi dallo stesso favore i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articolo 127.»

(È approvato.)

« Art. 97. Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente, nel numero proporzionato ai bisogni del culto, da limitarsi e stabilirsi ogni anno ed in ciascuna diocesi per decreto reale, da emanarsi sulla proposta del ministro di grazia e giustizia, gl'iscritti che siano:

« 1° Alunni cattolici in carriera ecclesiastica del clero secolare richiamati anteriormente all'estrazione dai vescovi di loro diocesi;

« 2° Aspiranti al ministero di altro culto in comunione religiosa tollerate nello Stato, richiamati, come nel precedente numero, dai superiori della loro confessione.

« Gl'iscritti indicati nei precedenti due numeri saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento ognorachè pel loro numero di estrazione siano compresi tra i designati.»

Quest'articolo fu modificato dalla Commissione nei seguenti termini:

« Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente gli iscritti che siano:

« 1° Alunni cattolici in carriera ecclesiastica richiamati anteriormente alla estrazione dai vescovi di loro diocesi;

« 2° Aspiranti al ministero di altro culto in comunione religiosa tollerate nello Stato, richiamati come nel precedente numero dai superiori della loro confessione.

« Il numero degli iscritti che potranno essere annualmente richiamati da ciascun vescovo o superiori di altro culto, sarà determinato per legge, e non potrà essere variato se non per mezzo di un'altra.

« Gl'iscritti indicati nei due numeri di quest'articolo ed ammessi a dispensa, saranno numericamente calcolati in deduzione del contingente del rispettivo mandamento ognorachè pel loro numero di estrazione siano compresi tra i designati.»

Il relatore forse vorrà far conoscere al Senato se vi è stata altra modificazione concertata col ministro della guerra.

MATTARELLI, ministro di grazia e giustizia. Io dirò quale sarebbe l'opinione del Ministero a questo riguardo.

Il progetto dell'ufficio centrale non si discosta essenzialmente dal progetto che erasi presentato dal Governo, anzi il principio che informa la proposta del Governo è pure riconosciuto dall'ufficio centrale.

Il principio del Governo era che lo Stato avesse il diritto e fosse del tutto conveniente di limitare il numero degli allievi ecclesiastici, i quali avessero ad essere dispensati dalla leva militare. L'ufficio centrale riconosce essenzialmente nello Stato questo diritto: e la sola differenza che passi tra il progetto presentato dal Ministero e quello presentato da esso ufficio centrale sta nel modo di stabilire questa limitazione.

Il Ministero aveva proposto che la limitazione dovesse farsi con decreto reale sulla proposta del ministro di grazia e giustizia, invece l'ufficio centrale propone che debba farsi per legge.

L'idea prima della limitazione con decreto reale, sulla proposta del ministro di grazia e giustizia, non è venuta dal Ministero, ma dalla Camera dei deputati; il Governo però aderiva, e volentieri vi aderiva, perchè gli pareva più conveniente che una limitazione di questa fatta si facesse per decreto reale, anzichè formarne oggetto di discussione parlamentare.

Oguano può facilmente comprendere quali siano le con-

testazioni che possono insorgere allorchando si discende in particolari per esaminare, discutere e definire quale debba essere il numero di coloro che convenga dispensare dalla leva militare in questa od in quell'altra diocesi.

Ma poiché la Commissione esternò il desiderio che detta limitazione si faccia per legge, il Governo non incontra alcuna difficoltà nell'aderirvi.

Non può tuttavia assentire che così fatta limitazione venga poi fatta con un'altra legge, perocchè non saprebbe il Governo in qual modo regolarsi nell'intervallo di tempo che passerebbe tra la sanzione di questa e la nuova legge, che sarebbe per determinare il numero di coloro che dovrebbero godere dell'esenzione.

Accetta, come dicevo, il Governo la proposta della Commissione, cioè che sia determinato il numero per legge; ma vi appone la condizione che questa istessa legge abbia a determinarlo.

Ora per determinare il numero di coloro, che debbono essere dispensati, il Ministero non saprebbe trovare altra via senza discendere in altri particolari che difficilmente potrebbero essere discussi ed esaminati dal Senato, non saprebbe, ripeto, trovare altra via, salvo quella di attenersi al numero complessivo di coloro che negli ultimi anni vennero per questa causa dispensati dal militare servizio, formandone una media approssimativa.

Il riparto però vuol essere fatto non più secondo le norme degli anni passati, ma in ragione della popolazione, questo sembrando il dato più positivo e sicuro per conoscere quali siano i bisogni del clero per il servizio del culto.

Stando a questa norma il Ministero avviserebbe di sottoporre al Senato un emendamento, lo scopo del quale sarebbe di far risultare, in questo stesso articolo, il come abbia a determinarsi il numero degli alunni da esentarsi in ciascheduna diocesi e la proporzione da seguirsi a tale uopo.

Ammesso adunque l'emendamento che il Ministero propone al Senato per sottoemendare la proposta dell'ufficio centrale, l'articolo secondo, a parere del Ministero, dovrebbe essere così concepito:

• Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente, restrittivamente alla proporzione nel presente articolo determinata, gli iscritti che siano:

• 1° Alunni cattolici, ecc. (Vedi sopra.)

• 2° Aspiranti al ministero ecc. (Vedi sopra.)

Poi sopprimerebbe l'alinea dell'articolo secondo, e starebbe ferma l'altra parte, e quindi verrebbe l'aggiunta proposta dal Ministero così concepita:

• Per la dispensa degli alunni contemplati nel numero 1 i vescovi potranno richiamare un numero d'iscritti in proporzione di un alunno sopra una popolazione di 25,000 abitanti delle rispettive loro diocesi.

• Quando poi la popolazione delle diocesi o non ascenda a questo numero, o superandolo vi rimanga una frazione eccedente, basterà per richiamare l'alunno un numero anche minore di abitanti, purchè questo oltrepassi li 12,500. »

Per persuadere il Senato della giustizia di questa proporzione non ho che da fare una semplice osservazione desunta dagli anni precedenti.

Negli ultimi anni il numero dei dispensati come alunni in carriera ecclesiastica ascendeva, se non erro, a 250. Nella leva del 1830, corrispondente a quella del 1851, il numero dei dispensati è di 208. Assumendosi ora la proporzione di uno sopra 25 mila abitanti, vi sarebbe ancora un'eccedenza, perchè il numero degli esenti sopra una popolazione di 5 milioni

sarebbe di 250. Ritenuto adunque che vi avrebbe un numero di dispense anche maggiore di quello degli anni anteriori, il Ministero crede che la sua proposta parrà al Senato equa e conveniente.

Rimarrebbe ancora a provvedere per le dispense contemplate al numero secondo di quest'articolo, rispetto cioè a coloro che aspirano al ministero di altri culti ossia comunioni religiose tollerate nello Stato. Quanto a costoro tornerebbe impossibile il prendere la popolazione per norma delle dispense, poiché tutti sanno che i bisogni di essi culti non istanno in relazione colla popolazione, e che qualora si dovessero seguire le stesse norme vi sarebbero degli alunni, i quali non verrebbero ad ottenere alcuna dispensa.

Il Ministero pertanto intenderebbe di persistere nel primo proposito, quello cioè che il numero di tali aspiranti debba essere determinato con decreto reale, sulla proposta però, non più del ministro di grazia e giustizia, ma su quella del ministro dell'interno; che anzi per maggiore garanzia proporrebbe ancora che non solo vi debba essere la proposta del ministro dell'interno, ma debba anche precedere una deliberazione del Consiglio dei ministri. In questo senso adunque il ministro proporrebbe un'aggiunta così espressa:

• Per la dispensa degli aspiranti contemplati nel numero 2, il numero verrà in ciascun anno determinato con decreto reale da emanare sulla proposta del ministro dell'interno e dietro deliberazione del Consiglio dei ministri. »

Quest'è l'emendamento che il Governo propone e che spera di veder accolto dal Senato.

COLLA, relatore. La proposta che vi è fatta dal Ministero risponde ad un voto che si era emesso nel seno della Commissione. Alcuni dei vostri commissari manifestarono il desiderio che in questa legge medesima si determinasse il numero degli alunni ecclesiastici che possono essere reclamati dai rispettivi vescovi per ogni classe di leva; ma la Commissione non credette allora di secondare questo loro desiderio, che però riconosceva assai lodevole per due ragioni:

Primieramente, pel timore che dovendosi discutere questa determinazione di numero, si prolungasse nuovamente e di troppo l'emanazione di questa legge, oramai divenuta urgente.

In secondo luogo che avendo maggior campo a meditare, si potesse riuscire ad una più giusta determinazione di numero per ciascheduna diocesi; perciocchè parve alla Commissione che non bastasse tener conto della popolazione di ciascheduna diocesi (la qual cosa è assai facile ad accertare, ed anzi è accertata), ma che bisognerebbe ancora conoscere come la popolazione di queste diocesi sia ripartita in parrocchie, quali siano i centri di popolazione che nelle stesse si trovano, ed infine altre circostanze particolari, locali e topografiche le quali la Commissione non possedeva, e che sarebbe stato necessario di procurarsi.

Ma dopo che la Commissione ebbe il gentile annunzio dal ministro che egli si proponeva di presentare al Senato un emendamento nel senso di quello che abbiamo ora udito a leggere, essa si occupò nuovamente di questa questione, e si fece persuasa che convenisse rinunziare a quel maggior grado di perfezione a cui si potrebbe giungere con un po' di tempo, piuttosto che esporsi ad una nuova discussione in un'altra legge che determinasse questo numero. Ella vide le difficoltà e gli inconvenienti che potrebbero nascere nel frattempo tra l'emanazione di questa legge e la discussione ed approvazione di quella che dovrebbe determinare il numero degli ammessi a dispensa, epperò volentieri si

accosta al sentimento del Ministero, che questa determinazione sia fatta nella legge di cui oggi ci occupiamo.

La sola questione che rimane, e sulla quale la Commissione non è pienamente d'accordo col Ministero, è la proporzione che si vuole stabilire colla popolazione delle rispettive diocesi. Questa proporzione secondo il Ministero sarebbe di uno ogni 25,000 abitanti, ciò che fa 4 ogni 100,000 abitanti.

Ora dalla tabella che il Ministero ha somministrato al Parlamento risulta che nel corso di un decennio terminato colla classe del 1830 la media è stata di 7 78, vale a dire circa 8 per 100,000 anime comprese in ciascuna diocesi.

Passare da 8 a 4 pare alla Commissione cosa un po' troppo rischiosa. È bensì vero che nel decennio sono compresi alcuni anni in cui la media è stata forse troppo alta, ove il numero degli alunni che domandarono dispensa eccedente i bisogni probabili del servizio del culto, e che calcolando invece sull'ultimo quinquennio la media sarebbe alquanto inferiore, però non sarebbe mai al disotto del 6 al 7 per 100,000 abitanti.

La Commissione adunque crede che si arrecherebbe una minor perturbazione nella pratica degli anni precedenti, qualora invece di stabilire la proporzione di uno ogni 25,000 vi si surrogasse quella di uno per ogni 20,000. La differenza non sarebbe grande, e produrrebbe sicuramente un molto migliore effetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Aspetterei a sentire se il Ministero accetta la modificazione della Commissione, perchè allora forse mi accosterei alla medesima.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Osservo al Senato che la media indicata dal relatore della Commissione non è quella degli ultimi anni, ma una media tratta da un periodo di anni molto inferiore; essa parte dalla classe del 1821 ed arriva soltanto al 1831 senza tener conto degli anni ultimi. Invece se prendesi la media non dal 1821 in appresso, ma dagli ultimi anni, essa perviene ad un numero d'assai minore. Ho indicato l'ultimo di tali anni, cioè il 1830, ed in quest'anno il numero dei dispensati fu precisamente di 208, numero pressochè corrispondente alla proposta del Ministero.

È pure da osservarsi, che a tenore delle tavole statistiche, in alcune diocesi incontrasi un numero evidentemente eccessivo di chierici. In esse anzichè il numero di questi stia nella proporzione di 1 a 25,000 rileva invece a quella di 1 ogni 5000; a rincontro nelle altre diocesi la media proporzionale è di gran lunga inferiore. Posto adunque che in alcune diocesi il numero degli alunni sia eccessivo, è necessario che si tenga conto di simile eccesso per costituire una norma generale, la quale venga ad abbracciare con adeguata misura tutte le diocesi dello Stato.

Pare adunque al Ministero che la sua proposta, di un esente sopra una popolazione di 25,000 abitanti, sia più che sufficiente. Crede il Ministero che la sua proposta sia conveniente, ma tuttavia siccome non sarebbe molto grande il divario, si rimette al senno del Senato.

COLLA, relatore. Domando la parola solamente per una osservazione di fatto.

Anche prendendo per media gli ultimi cinque anni come trovansi nello specchio presentato dal Governo, la media di quelli che hanno goduto delle dispense, ossia che sono stati reclamati dai vescovi per le leve degli anni 1825, 1826, 1827, 1828 e 1829, sarebbe ancora di 153 per ogni leva, ed è vero invece che per quella del 1830 eseguitasi nel 1850 il numero

dei reclamati salì a 198, esclusa sempre l'isola di Sardegna, tanto in questo come negli altri casi.

Ora, calcolando il 4 per ogni 100,000, sopra 4 milioni e mezzo d'anime che abbiamo in terraferma, noi avremo 180 alunni che possono essere ammessi a dispensa. Questo numero di 180 messo a confronto dei 300 circa che figurano dagli anni 1825 al 1829, sarebbe eccessivamente scarso; messo invece a confronto di quello che figura nel 1830, vale a dire 180 a confronto di 198, la differenza non sarebbe grave; epperò la Commissione ha creduto che sarebbe meglio prendere un partito di mezzo non accettando unicamente l'anno 1830 ossia la leva fattasi nel 1850 per norma, nè attenendosi esattamente alla media dei cinque anni precedenti.

Il 5 per cento darebbe 220 circa dispense per ogni leva, e questo numero pare che non sarebbe di troppo, avuto riguardo a tutti gli anni trascorsi prima di questo.

DI CASTAGNETO. Io intendevo di oppormi alle modificazioni sia del progetto ministeriale, sia anche del progetto della Commissione. Tuttavia confesso che desidererei che in qualche maniera si potesse trovare un mezzo di conciliazione, e il mezzo che sta ora in discussione parmi possa riunire quei tali temperamenti atti a cautelare gli interessi sia della Chiesa che dello Stato. Nondimeno io credo che non si potrebbe votare dal Senato su quest'argomento senza un esame un po' più profondo dell'emendamento ministeriale, a motivo che, ancorchè si ammetta il numero dell'1 per 25, o dell'1 per 20 come propone la Commissione, parmi che possano ancora accadere delle circostanze in cui dovranno intervenire delle variazioni.

Per esempio, nelle grandi città come Torino e Genova, se si ammettesse questo sistema, forse non si potrebbe avere nelle diocesi il numero di ecclesiastici necessari al servizio del culto di cui abbisogna una diocesi, la quale ha in seno una grande città, e di cui non abbisogna invece una diocesi nella cui periferia non si trovano dei grandi centri.

Esistono poi anche in alcune diocesi dei conventi religiosi, e forse bisognerebbe vedere se questi individui appartenenti al clero regolare debbano far parte ancora di quelli domandati dal vescovo pel servizio della diocesi.

Io credo adunque che si debba, o rimandare quest'emendamento alla Commissione acciocchè lo discuta e lo metta in armonia se si può, o altrimenti si continui la discussione sul merito dell'articolo medesimo.

COLLA, relatore. Esternando da principio il parere della Commissione sull'emendamento proposto dal Ministero, io diceva come la Commissione già avesse avuto questo desiderio di determinare nella presente legge il numero degli alunni da potersi richiamare dalla leva, e come si fosse astenuta di appagare questo desiderio appunto per l'osservazione testè fatta dall'onorevole preopinante. Scorso benissimo la Commissione che vi possono essere dei casi in cui questa regola unica della popolazione potrebbe riuscire un poco meno giusta. Ho detto ed ebbi l'onore di esporre al Senato, che sarebbe il caso più conveniente di poter con maggior agio conoscere come la popolazione dovesse essere altrimenti valutata, e come sarebbe stato più opportuno farne una più ponderata ed accurata disamina: ma l'onorevole preopinante certamente vede meglio di me quali indagini ed a quali discussioni ci condurrebbe il volere questa perfezione.

A me sembra dunque che l'attenersi all'unica regola della proporzione della popolazione sia il mezzo più sicuro di riuscire finalmente ad una disposizione conciliativa che provveda ai bisogni senza far nascere spiacevoli dibattimenti.

DELLA TORRE. Il me paraît qu'il y a encore une observation à faire; je dirai même deux observations. Je crois qu'il ne faudrait pas établir une règle fixe pour chaque année. Comme il s'agit ici d'une vocation on ne peut contraindre un homme à se faire prêtre, il faut qu'il en ait la vocation. Telles circonstances produiront ce résultat, qu'une année il s'en présentera un plus grand nombre et qu'une autre année il s'en présentera un nombre moins considérable, et il pourrait arriver que, au bout d'une dizaine d'années, on fût privé du nombre de prêtres nécessaires pour le service de l'Église. Il me semble que pour obvier à ce grave inconvénient, on pourrait ajouter dans la loi une disposition par laquelle on reporterait à une autre année ce qui serait en moins dans une année; ainsi, vous auriez toujours à peu près le nombre de prêtres nécessaires pour le service du culte. Toutes les fois qu'il court des bruits de vente ou de séquestration des biens ecclésiastiques, bruits qui courent souvent et qui, grâce à Dieu ne se réalisent pas, les pères de famille disent à leurs fils: on menace les ordres religieux, on ne sait pas ce qui peut arriver, et les jeunes gens ne se présentent pas pour entrer dans l'état ecclésiastique; mais, peu à peu, les esprits se calment, les alarmes s'évanouissent et les jeunes gens se présentent. Je voudrais que tenant note que telle année il s'est présenté cinquante prêtres de moins et l'année suivante cinquante de plus, l'on dise: nous reconnaissons que tels sont à peu près les besoins de l'Église, il faut que ces besoins soient remplis.

Voilà ma première observation; je passe à la seconde.

Le Sénat voulait l'exemption complète comme autrefois; je crois que c'est ce qu'il y aurait de mieux, puisque cette exemption a lieu dans presque tous le pays catholiques. Mais, puisque nous voulons absolument nous singulariser, singularisons-nous. Il existe un ordre qui n'est pas tout à fait religieux, c'est l'ordre des frères de la doctrine chrétienne; il ne faudrait pas luer un ordre si utile au peuple. . . .

PRESIDENTE. Je ferai observer à votre excellence que ce qui est relatif aux frères de la doctrine chrétienne a été renvoyé au dernier article de la loi. Il y a un article à part pour ce qui regarde cet ordre.

DELLA TORRE. Alors, je me bornerai à présenter mon amendement. Je ne veux pas entrer seul en lutte avec la Commission et le Ministère. Ne sachant pas quelle est la pensée intime du Sénat, je voudrais que l'on tint compte de cette circonstance, que des menaces de guerre, par exemple ou de troubles, feront peut-être que très-peu de prêtres se présenteront et qu'au bout d'un certain temps il en résultera un vide. Il me paraît que si la loi fixe le nombre des prêtres pour chaque année, il y a un péril; car, je le répète, ce n'est pas la contrainte, c'est la conviction qui fait les prêtres. Dans une ville considérable, un bon prédicateur peut déterminer douze ou quinze vocations dans une année, une autre année ce sera différent, il n'y aura pas de vocation. Puisque nous voulons partir d'une base juste et fixe, — tant par population, — il faut que ce tant se retrouve toujours, que quand il manque une fois on puisse le remplacer. Voilà dans quel sens droit être rédigé mon amendement.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

(La seduta è interrotta per pochi istanti.)

PRESIDENTE. Si è dovuto interrompere la discussione perchè era necessario dare una forma distinta e chiara all'emendamento proposto dal signor senatore Della Torre, il quale deve far parte necessariamente della discussione che si è già inoltrata in quest'articolo 97. Io metterò a votazione

distinta i separati paragrafi di quest'articolo, perchè alcuni hanno una minore, altri una maggior importanza.

« Art. 97. Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente, restrittivamente alla proporzione nel presente articolo determinata, gl'iscritti che siano. . . »

Questo è un paragrafo che può stare separatamente, mentre contiene il principio dell'esenzione.

Metto anzitutto ai voti la clausola ristrettiva dal presente articolo determinata.

Chi approva questa proposta del Ministero, voglia levarsi. (È approvata.)

Metto ai voti l'intero paragrafo primo.

(È approvato.)

Leggo quindi gli altri paragrafi:

« 1° Alunni cattolici in carriera ecclesiastica, richiamati anteriormente alla estrazione dai vescovi di loro diocesi. »

(È approvato.)

« 2° Aspiranti al ministero di altro culto in comunioni religiose tollerate nello Stato, richiamati, come nel precedente numero, dai superiori della loro confessione. »

(È approvato.)

Segue, secondo la proposta del Ministero, accettata dalla Commissione, il seguente alinea:

« Per la dispensa degli alunni contemplati nel numero 1° i vescovi potranno richiamare un numero d'iscritti in proporzione di un alunno sopra una popolazione di 25,000 abitanti della rispettiva loro diocesi. »

Qui ha luogo un sottoemendamento della Commissione, col quale verrebbe ridotta a 20,000, la cifra di 25,000.

Metto adunque in primo luogo ai voti il sotto-emendamento della Commissione, vale a dire che la cifra che deve regolare le esenzioni non sia di 25,000 ma di 20,000.

DI PAMPARATO. (Interrompendo) Vedo che in massima la Commissione e il Ministero sono perfettamente d'accordo: non vi è divergenza fuorchè nel modo di applicazione, cioè se si debba conservare la cifra di 20,000 o 25,000 anime per caduna esenzione. Io mi accosterei volentieri anche ad un numero maggiore se non fosse per la difficoltà che si è mossa, che per gli alunni cattolici vi sono diocesi nelle quali si manifestano molte più vocazioni che non in altre.

Sarà effetto di abitudini o per altre ragioni, ma il fatto sta che vi sono ordinariamente delle diocesi le quali forniscono alunni alle altre. Se si fa la restrizione per diocesi si avrà il numero sufficiente in quelle ove appaiono queste vocazioni, e si avrà deficienza in quelle ove non appaiono. Io credo che non sarebbe per avventura fuori di proposito il lasciare un margine maggiore anche sul numero di 25,000 come propone il Ministero, quando la proporzione si estendesse a tutto lo Stato. In ciò i vescovi potrebbero agevolmente mettersi d'accordo, il Governo non avrebbe esenzioni maggiori da dare, ed il culto sarebbe probabilmente meglio servito.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che questo sarebbe impossibile ai vescovi stessi, non potendosi fare il cambio dall'una o dall'altra diocesi. Converrebbe che colui il quale fosse colpito dalla leva in una data diocesi si portasse in una diocesi diversa; la qual cosa non è secondo canoni. Ond'è che il mezzo termine proposto dal senatore Di Pamparato non sarebbe assolutamente accettabile.

DI PAMPARATO. Mi sono permesso di dire che gli alunni quando sono arrivati al sacerdozio fanno servizio in altre diocesi. Fra i molti esempi che potrei recare, addurrò quello solo della diocesi di Mondovì, la quale fornisce moltissimi preti alle altre. Ivi dunque havvi sovrabbondanza, il che prova che vi è, come dissi, deficienza in qualche altra.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che l'onorevole preopinante confonda i preti ordinati cogli ordinandi. I preti ordinati possono uscire dal paese; gli ordinandi no. I preti ordinati possono uscire mediante l'excet che i vescovi loro concedono; ma quando si tratta di preti che abbiano ancora a conseguire gli ordini sacri, allora lo scambio non può più farsi.

LA HARMONA, ministro della guerra. Ho chiesta la parola prima che s'interrompesse la discussione per tranquillare principalmente i timori esternati dal senatore Di Castagneto, e credo che non sarà fuor di proposito anche attualmente il rispondere a ciò.

Il senatore Di Castagneto ha manifestato il timore che potessero mancare i preti per il servizio del culto ne' grandi centri di popolazione.

Ora poi il senatore Di Pamparato asserendo che vi sono più vocazioni in una diocesi che in un'altra, teme che in certe diocesi abbiansi ad arruolare come soldati individui che hanno vocazione, mentre ne sono deficienti altre diocesi.

Se si prende a maturo esame la statistica di dieci anni fa, che si è presentata, e della quale si è parlato testè, si vedrà chiaramente che il numero degli ecclesiastici, almeno quello delle dispense che si domandano, non è già in ragione del bisogno, e tanto meno in ragione dei grandi centri di popolazione, come temeva il senatore Di Castagneto.

I due grandi centri di popolazione sono nei regii Stati Torino e Genova. Ebbene: per Torino la media da dieci anni è dai 6 ai 7, per Genova è dai 7 agli 8.

Vi sono al contrario delle provincie dove si vede che il numero delle dispense è in proporzione diretta coll'avversione che hanno alla leva militare. È noto a tutti che abbiamo delle provincie nella riviera, San Remo, Albenga, Savona e Levanto, dove esiste una reale avversione alla leva; e a tutti è noto come molti emigrano di là per togliersi appunto al servizio militare.

Ora in queste diocesi la proporzione è di 21, 22, perfino 24 in quella di Oneglia, laddove nei grandi centri di popolazione, Torino e Genova, la cifra della media non giunge che da 7 ad 8; prova questa come dissi che le dimande che si facevano non provenivano tanto da vocazione, quanto da vera avversione al servizio militare. Di queste cose naturalmente il Governo deve tener conto.

In quanto poi alla proposta fatta dal maresciallo Della Torre risponderà assai meglio di me il ministro di grazia e giustizia. Credo che il Governo deve rimaner fermo nella proposta che ha fatto, con cui si è provvisto abbastanza ai bisogni del culto.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Desidero che prima si dia lettura dell'emendamento del senatore Della Torre.

PRESIDENTE. Io mi riservava a darne lettura quando verrebbe l'opportunità; perchè per adesso gli articoli possono riguardarsi indipendenti dalla discussione che si farà di questo emendamento. Questo poi troverà sua sede opportuna al fine del 4° paragrafo proposto dal Ministero.

Per ora la discussione cade sopra la riduzione del numero 25,000 a 20,000; giacchè il senatore Di Pamparato non ha fatto proposizione specifica, ma solo un'osservazione.

Metto dunque ai voti il sotto-emendamento della Commissione che riduce a 20,000 la cifra di 25,000 proposta dal Ministero.

Chi ciò pensa, voglia levarsi.

(È approvato.)

PINELLI. Domanderei la controprova, perocchè non ri-

sulla che sia approvata definitivamente la cifra di 20,000 a vece di 25,000.

PRESIDENTE. È stata effettivamente approvata; ma poichè si domanda la controprova, la pongo ai voti.

Chi disapprova la cifra di 20,000, proposta invece di 25,000, si levi a suo turno.

(Il Senato approva la cifra di 20,000.)

Metto ai voti il paragrafo intero.

(È approvato.)

Leggo ora il paragrafo che segue:

« Quando poi la popolazione della diocesi o non ascende a questo numero, o superandolo vi rimanga una frazione eccedente, basterà per richiamare l'alunno un numero anche minore di abitanti, purchè questo oltrepassi li 10,000. »

(È approvato.)

Qui ha luogo l'aggiunta del maresciallo Della Torre così concepita:

« Il numero minore di esenzioni chiesto in una leva per difetto di alunni sarà compensato negli anni successivi; similmente il numero minore chiesto in una diocesi potrà essere chiesto in un'altra. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io credo che non si possa accettare quest'emendamento, poichè il Senato ha già accettata la proposta della Commissione, la quale porta la dispensa nella proporzione di uno sopra 20,000, e la proposta del maresciallo tenderebbe a stabilire una specie di compenso; si dovrebbe cioè tenere una tal maniera di conto corrente tra il Governo ed i vescovi delle diocesi per conoscere quanti esenti furono in un anno, e quanti possano esservene in un altro anno.

Oggun vede quali e quanto gravi inconvenienti potrebbero derivare se si dovessero far di continuo così fatti ragguagli tra il Governo ed i vescovi delle diocesi.

Ciò che maggiormente importa di ritenere si è che nella fissazione di un esente sopra 20,000 abitanti, o di 25,000, come si era proposto dal Ministero, si è già tenuto conto dei divari che ordinariamente corrono tra un anno e l'altro. Ma fatta ragione di tali divari, della mancanza cioè che può intervenire in un anno, e del maggior numero che può aversi in altro anno, se si volesse poi ancora dar luogo al preteso compenso, tenendo conto negli anni successivi delle mancanze degli anni anteriori, ben vede il Senato che si verrebbe a conseguire il doppio di quello che anteriormente si aveva.

È pertanto, sia avuto riguardo al principio da cui moveva la proposta del Ministero, sia per gl'inconvenienti che ne nascerebbero, il Ministero non crede sia accettabile la proposta dell'onorevole maresciallo Della Torre.

DELLA TORRE. La proportion que'on a'adoptée, qui est de 5 sur 100,000 Ames, est très-étroite; nous avons vu que cette proportion était de 8; le ministre proposait 4, on voulait mettre 6, et comme terme moyen on a pris le chiffre de 5. Puisqu'on s'est arrêté à ce chiffre, au moins ne faudrait-il pas descendre au-dessous. Si, au lieu de 220 prêtres qui sont nécessaires chaque année pour le service du culte, on n'en recevait que 200 dans une année, on serait au-dessous du chiffre qui vient d'être déterminé.

Comme tout cela va au Ministère de la guerre, il ne serait pas difficile de tenir un registre semblable à d'autres registres du même genre. On constaterait sur ce registre que telle année il y a eu 20 prêtres de moins que le nombre nécessaire, et on admettrait 20 prêtres de plus pour l'année suivante.

On aurait ainsi toujours un nombre égal de prêtres; comme vous tenez à avoir un nombre égal de militaires, de chirurgiens-majors, d'intendants, etc., ce qui est très-juste, il en doit être de même pour les ministres du culte. Quant à l'embarras qui en résulterait, je ne le vois pas; vous tenez un compte avec tous les comptables, vous tiendriez aussi un compte avec quelques évêques, et même les évêques se chargeraient de vous renseigner à cet égard et de vous dire: telle année j'ai eu tel ou tel nombre de vocations.

Au moins voilà quelle est ma manière de voir; nous donnerions ainsi à l'Église une preuve que nous voulons la maintenir. Quand les vocations seront peu nombreuses, l'Église sera en souffrance.

Au reste il y a un évêque ici présent, je m'en rapporte à sa décision.

LA MARMORA, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARMORA, *ministro della guerra*. Io ho chiesto la parola per far presente al Senato che non è già uno solo ogni 20 mila individui che consegue la dispensa; vi rimane sempre la risorsa della surrogazione.

Dirò di più: le dimande debbono essere anteriori alla estrazione; ma ad estrarre sono ordinariamente chiamati dai 55 a 60 mila; e qual è il numero che si prende sotto le armi? Tutti sanno che sono 9 mila della prima categoria e 3 mila quelli della seconda, il che vuol dire 12 mila, cioè la quinta parte, di modo che restano ancora sempre i $\frac{4}{5}$ di più per tutti coloro i quali vogliono seguire la loro vocazione.

Adunque se si calcola che rimangono i $\frac{4}{5}$ degli ascritti che sono liberi d'abbracciare la carriera ecclesiastica, e che avranno la risorsa ancora della surrogazione, mi pare che sia ampiamente provveduto ai bisogni del culto.

RATTAZZI, *ministro di grazia e giustizia*. Oltre alle ragioni già dette, e particolarmente quella che la base dedotta dalla media darebbe luogo a modificazioni qualora si facesse il ragguaglio proposto dal signor maresciallo Della Torre, occorre un'altra considerazione che vuol essere pur tenuta in grandissimo conto.

Ammesso il sistema di dover compensare negli anni posteriori le mancanze degli anni anteriori, potrebbe seguire che in un dato anno venisse a riuscire grandissimo il numero degli esentati dal servizio militare.

Ritenga ora il Senato che, secondo il progetto approvato dall'ufficio centrale, il numero dei dispensati vuol essere sottratto dal contingente, e che qualora si avesse a sottrarne un numero grandissimo, al di là di quello proposto e già adottato dal Senato, ne seguirebbe che il servizio militare potrebbe soffrire discapito.

Per ciò, aggiungendo questa alle già fatte considerazioni, io spero che il Senato vorrà respingere la proposta dell'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta del senatore Della Torre.

Chi l'approva, si levi.

(Il Senato rigetta.)

Viene ora secondo la proposta ministeriale il seguente paragrafo:

« Per la dispensa degli aspiranti contemplati nel n° 2, il numero verrà in ciascun anno determinato con decreto reale da emanare sulla proposta del ministro dell'interno, e dietro deliberazione del Consiglio de' ministri. »

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

Viene in ultimo luogo a compiere l'articolo 97 l'alinea seguente:

« G'inscritti indicati nei due numeri di quest'articolo, ed ammessi a dispensa, saranno numericamente collocati in deduzione del contingente del rispettivo mandamento ognora che pel loro numero di estrazione saranno compresi tra i designati. »

Chi approva, sorga.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 97.

(È approvato.)

« Art. 98. G'individui di cui al precedente articolo 97, qualora designati non conseguiscano uno degli ordini maggiori se alunni di cui al n° 1, e la necessaria abilitazione all'esercizio del loro ministero se aspiranti di cui al n° 2, gli uni e gli altri prima di aver compiuto l'età di 26 anni, debbono assentarsi per la ferma determinata dall'articolo 158, senza però computare un'altra volta nel contingente.

« Fra un mese dal giorno in cui desistono dall'impresa carriera essi debbono farne espressa dichiarazione al sindaco del comune cui per ragione di leva appartengono, e trasmettere la stessa dichiarazione nel termine di altri 15 giorni all'intendente della provincia.

« Non uniformandosi a tale precetto, sono considerati come sottrattisi alla leva, e soggiacciono al disposto dell'articolo 162 ed alle pene comminate dall'articolo 168. »

(È approvato.)

« Art. 99. G'inscritti marittimi provvisori designati, che, essendo per navigazione assenti dallo Stato in occasione della leva a cui appartengono, non comprovino al Consiglio di leva d'essere nelle condizioni volute dall'articolo 33, sono dispensati provvisoriamente, e rimandati alla seduta per le operazioni complete, e, quando sia necessario, da una ad altra leva sino a quella dell'anno in cui compiono il vicesimo quinto di loro età; dopo il qual termine, non comprovando il diritto alla dispensa, e non sottoponendosi all'assento, sono dichiarati renitenti. »

(È approvato.)

« Art. 100. Sono considerati aver soddisfatto all'obbligo della leva, e calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento g'inscritti designati a far parte del contingente, i quali precedentemente alla leva della loro classe s'ansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare, o vi servano in virtù di regio decreto.

« Spetta ai medesimi l'obbligo di compiere in ogni caso la ferma prescritta dalla legge. »

(È approvato.)

« Art. 101. Gli allievi non ufficiali della reale Accademia militare e del reale Collegio di marina, gli abitanti della porzione della borgata di St-Rémy, incaricata espressamente di prestar soccorso ed assistenza ai viandanti, se a ragione del loro numero d'estrazione debbono essere compresi nella prima categoria, sono provveduti di congedo illimitato, con obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma, qualora prima della scadenza della medesima cessino di trovarsi nella condizione per cui sono dispensati dalla partenza. »

COLLA, *relatore*. Qui nel progetto del 1851 era scritta la disposizione che riguarda le corporazioni religiose addette al pubblico insegnamento. La Commissione si è fatto carico dell'ommissione di questa disposizione nel nuovo progetto, ed ha cercato di persuadere il Senato ad acconciarsi a questa ommissione, purchè sia accettato un articolo di disposizioni

transitorie in ordine a quelli che già contrassero un obbligo verso l'istruzione pubblica prima di gennaio 1853. Occorre dunque di sapere se il Ministero accetta queste disposizioni transitorie, poiché senza di ciò alcuno dei senatori potrebbe forse temere di non poter accondiscendere alla soppressione di quella disposizione.

RATAZZI, ministro di grazia e giustizia. Questa disposizione transitoria il Ministero l'accetta in massima, ma propone un emendamento, per cui invece di estendere l'esenzione a coloro che entrarono in una corporazione religiosa a partire dal 1° gennaio 1853, la si vorrebbe ristretta al 1° marzo 1851.

Se il Senato crede che io debba svolgere fin d'ora i motivi per quali propongo tale emendamento, lo svolgerò, altrimenti mi riservo a dichiararli allorchè la Camera sarà pervenuta alle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Io consulto il Senato se intende rimandare la discussione di questa disposizione transitoria alla vera sua sede, che sarebbe all'articolo 186.

COLLA, relatore. A questa condizione io posso dire che la Commissione aderisce, perchè il motivo per cui aveva messo « a cominciare dal 1° di gennaio 1853, » si era per favorire tutti quelli che hanno potuto contrarre tale obbligazione nella piena fiducia che sarebbero mantenuti dispensati dal servizio militare. Ora è giusta l'osservazione fatta dal Ministero, che dal momento in cui è stata presentata al Parlamento una legge nella quale questa dispensa era soppressa, la fiducia che s'aveva nell'antica promessa del Governo doveva cessare, o almeno essere messa molto in dubbio, e chi ha voluto correre il rischio, ha dovuto correrlo a suo danno.

PRESIDENTE. Chieggo di nuovo al Senato se vuol passare oltre alla votazione, riservandosi di discutere questa disposizione quando sarà alla sua vera sede, cioè all'articolo 186.

(Il Senato adotta.)

Chi intende approvare l'articolo 101, sorga.

(È approvato.)

• Art. 102. È ammesso lo scambio di numero fra due giovani iscritti sulla stessa lista di estrazione, purchè l'iscritto che assume il numero minore:

- 1° Sia idoneo al servizio militare;
- 2° Non sia ammogliato nè vedovo con prole;
- 3° Produca un'attestazione di buona condotta nella forma stabilita dall'articolo 136;
- 4° Versi nella cassa del tesoriere provinciale lire 100 pel fondo di massa.

• Ciascuno dei due iscritti contraenti corre la sorte del numero acquistato collo scambio, e cessa in entrambi ogni diritto che potessero avere all'esenzione od alla dispensa. »

(È approvato.)

• Art. 103. Non sono ammessi allo scambio di numero gli iscritti, a cui fosse applicata alcuna delle disposizioni del titolo V. »

(È approvato.)

• Art. 104. L'atto di scambio di numero deve seguire avanti l'intendente della provincia. »

(È approvato.)

• Art. 105. Il disposto dell'articolo 139 è applicabile anche all'iscritto assentato per scambio di numero. »

(È approvato.)

• Art. 106. Lo scambio di numero è dall'intendente della provincia dichiarato nullo quando l'iscritto che acquistò il numero minore:

- 1° Muoia prima dell'assento;
 - 2° Non si presenti all'assento;
 - 3° Sia colpevole di fraudolenta sostituzione a tenore dell'articolo 159.
 - 4° Sia giudicato inabile al corpo, giusta il disposto del precedente articolo 105.
 - 5° Si trovi in alcuno dei casi di cui all'articolo 2. »
- (È approvato.)
- Art. 107. La dichiarazione di nullità dello scambio di numero ricolloca gli iscritti contraenti nella loro condizione primitiva, e rende ciascuno di essi soggetto ai doveri cui era in obbligo di soddisfare prima del seguito scambio di numero. »

(È approvato.)

• Art. 108. I volontari che abbiano soddisfatto all'obbligo della leva, e che dopo sei mesi di prestato servizio riuniscano inoltre le condizioni espresse nell'articolo 149, possono essere affidati nell'atto del loro assento di essere ammessi a contrarre a tempo opportuno una ferma nella qualità di assoldati. »

(È approvato.)

• Art. 109. I sott'ufficiali, caporali e soldati, a cui non manca più d'un anno per compiere la loro ferma, possono essere affidati di proseguire il loro servizio nella qualità di assoldati anziani, purchè:

- 1° Non oltrepassino l'età di anni 35 alla fine dell'attuale loro ferma, o l'età di anni 40 se sott'ufficiali o carabinieri reali;
 - 2° Siano di buona condotta;
 - 3° Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma;
 - 4° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole. »
- (È approvato.)

• Art. 110. I militari che hanno conseguito l'assoluto congedo per fin di ferma possono, nel termine di un anno dopo il congedo stesso, essere accettati per l'assoldamento di assoldati anziani, qualora non oltrepassino l'età d'anni 30, e riuniscano in loro le altre condizioni prescritte dall'articolo antecedente. »

COLLA, relatore. Su quest'articolo la Commissione ha presentate alcune osservazioni, principalmente per sapere se nell'intendimento del Ministero i giovani che sono destinati alla categoria seconda, vale a dire quelli che rimangono alle case loro in aspettazione di essere chiamati al servizio, possono godere del beneficio di essere ammessi all'assoldamento sino all'età di anni 30.

La legge dice che sono ammessi i militari che hanno avuto l'assoluto congedo per fin di ferma. Ora anche quelli della seconda categoria, dopo cinque anni hanno il loro congedo assoluto per fin di ferma, e sembrerebbe perciò che siano compresi in questa disposizione; ma per altra parte pare che la ragione della legge non militi a loro favore, giacchè questi soldati, che sono sempre stati alle case loro, non hanno potuto acquistare quelle cognizioni per cui un tale privilegio viene concesso. Il soldato che serve sotto le armi acquista le cognizioni colle abitudini del servizio, e per questo anche all'età di 30 anni può essere ammesso; quello invece che non è stato chiamato sotto le armi pare che non possa implorare ugual favore.

Per altro la parola della legge sarebbe chiara, e dovrebbe applicarsi tanto agli uni, quanto agli altri. Se questo è l'intendimento del Ministero, s'egli crede che così debba essere interpretata la legge, non occorre osservazione per parte nostra; se tale poi non fosse il suo intendimento, allora si

domanderebbe che fosse prorogato di due anni il termine di 26 anni stabilito per gli altri. Siccome questi uomini devono restare sotto le armi sino all'età di 26 anni, così se a 26 anni non potessero più essere ammessi, essi si troverebbero esclusi interamente dal far parte al servizio.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il Governo accetta in massima la proposta, ma vorrebbe ridurre la mora di due anni, proposta dalla Commissione, ad un anno; ed il motivo è chiaro. Questi individui, se hanno veramente la vocazione di essere militari, possono anche durante i cinque anni in cui appartengono alla seconda categoria passare volontariamente alla prima, di modo che non ne sono per niente esclusi. Se si tratta poi di entrare come affidati militari, cioè come assoldati, come surroganti ordinari o altri, allora un anno è più che sufficiente; di modo che sarebbero militari che, un anno dopo aver avuto il congedo assoluto della seconda categoria, possono essere ammessi siccome volontari o come surrogati ordinari. Il Governo, ripeto, opina che sia abbastanza lo stabilire un anno. Tutti i giorni noi vediamo quanto importi di restringere l'età per l'arruolamento, per la ragione già tante volte esposta ed in tutte le occasioni che accade di parlar su questa materia, per quella cioè che, se non si lascia al soldato il tempo necessario a guadagnar la giubilazione, si hanno poi degli individui a carico dell'erario che non si sa come utilizzare.

Io credo perciò che quando un individuo ha appartenuto per 5 anni alla seconda categoria, e che ha veramente la vocazione per la carriera militare, potrà passare nella prima, durante un anno di tempo che gli si lascierebbe. Ove invece si prescrivesse che un individuo dopo 5 anni potrà stare a casa sua a far gli affari suoi ancor per 2 anni, e quindi ritornar sotto le bandiere, mi pare che questa misura riuscirebbe a detrimento del servizio militare e particolarmente dell'erario.

FRANZINI. Io sono pienamente dell'opinione del signor ministro a questo riguardo. Egli dice che coloro i quali avranno veramente la vocazione per la carriera militare nei 5 anni in cui percorrono la seconda categoria possono prendere servizio permanente; questo lo ammetto, ma osserverò che dessi non possono prenderlo in qualità di surroganti. Sarebbe dunque un defraudare di tale vantaggio quei tali individui che sono stati 5 anni alle loro case.

Il ridurre poi da 2 ad 1 solo anno, cioè che ogni individuo possa andar per surrogante dai 26 ai 27 anni, trovo che non è relativo ai bisogni del paese.

Quantunque io non sia più sotto le armi, sento come da molti si muova lamento per la difficoltà che s'incontra nel trovare un surrogante ordinario; laonde io pure sono d'avviso che questa concessione di 1 anno non basta per soddisfare al bisogno della popolazione.

PRESIDENTE. Siccome la proposta della Commissione, anche quando fosse ammessa dal Senato, non potrebbe essere votata dal medesimo se non quando fossimo all'esame dell'articolo 165, nel quale solamente può trovar sede, perciò io credo di poter mettere ai voti l'articolo 110, intendendosi riservata la discussione all'esame dell'articolo 165.

Chi approva l'articolo 110, sorga.

(È approvato.)

« Art. 111. Non sono ammessi all'affidamento i capi-sarti, i capi-calzolari, i capi-sellai ed i vivandieri. »

(È approvato.)

« Art. 112. Sono esclusi dall'affidamento coloro che servono non graduati nei corpi disciplinari. »

(È approvato.)

« Art. 113. Pari al numero degli affidati disponibili è quello degli'iscritti designati che possono essere ammessi alla liberazione.

« La liberazione s'ottiene mediante pagamento per parte dell'iscritto di una somma da darsi in premio a quello fra i detti affidati, abilitato ad assumere il servizio che l'iscritto medesimo dovrebbe prestare.

« L'iscritto così liberato è tuttavia numericamente computato nel contingente del mandamento a cui appartiene. »

(È approvato.)

« Art. 114. La somma necessaria per ottenere la liberazione è fissata per decreto reale in occasione di ogni leva, e deve versarsi dagli'iscritti nella cassa della tesoreria provinciale.

« Decadono dal beneficio della liberazione gli'iscritti che nel termine di 30 giorni, dopo l'ottenuta facoltà di liberarsi, non fanno risultare al Consiglio di leva di avere effettuato il prescritto versamento. »

(È approvato.)

« Art. 115. La ripartizione degli affidati è fatta ad ogni leva in proporzione del contingente ripartito, secondo l'ordine del numero d'estrazione e le altre norme che verranno date col regolamento di cui all'articolo 1°.

(È approvato.)

« Art. 116. In concorrenza di affidati per assoldamento di anziani e per assoldamento di volontari, spetta ai primi la preferenza, e nella rispettiva categoria gli assoldamenti hanno luogo secondo la priorità dell'ottenuto affidamento. »

(È approvato.)

« Art. 117. L'atto pel quale l'affidato assume l'obbligazione accennata negli articoli 108, 109, debb'essere fatto innanzi al Consiglio d'amministrazione del corpo, ed essere da questo e dal richiedente sottoscritto. »

(È approvato.)

« Art. 118. Gli assoldamenti dei volontari hanno effetto, per la durata della ferma, soltanto dal giorno in cui abbia luogo l'assento in qualità di assoldato.

« Gli assoldamenti d'anziani hanno effetto per la durata della ferma, dal giorno posteriore al termine della ferma in corso, e quando già fosse ultimata, dal giorno del seguito assoldamento.

« Al momento di questo nuovo assento debbono concorrere a seconda dei casi le condizioni prescritte dall'articolo 108 e dall'articolo 109. »

(È approvato.)

« Art. 119. Nel caso che gli assoldamenti predetti non abbiano effetto nell'anno a datare dal giorno dell'assunta obbligazione, l'affidato è in facoltà di rimanere ulteriormente in aspettazione, ovvero di conseguire l'assoluto congedo. »

(È approvato.)

« Art. 120. In tempo di guerra è sospeso l'assoldamento degli anziani; lo conseguiscono nullameno quelli affidati che, all'epoca della dichiarazione della guerra, hanno già compiuta la loro ferma.

« Quelli che non l'hanno ultimata corrono la sorte degli altri militari.

« Gli assoldamenti di volontari non sono sospesi, ma è bensì sospeso il congedo assoluto degli affidati che non poterono nell'anno conseguire l'assoldamento. »

(È approvato.)

« Art. 121. La somma versata per la liberazione è assegnata agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldamento; essa non può andare soggetta a sequestro insino a che non risultino in uno dei casi enunciati nell'articolo 123. »

(È approvato.)

« Art. 122. Il premio è così ripartito :
 « Lire 100 sono computate nel conto della loro massa.
 « La rimanente somma è fatta passare nella cassa dei depositi e dei prestiti, e frutta interesse a beneficio dell'assoldato in conformità della legge del 18 novembre 1850: di questi interessi e del capitale è tenuto conto all'assoldato, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo 1°.
 • Questo credito è dichiarato nell'assento. »
 (È approvato.)
 « Art. 123. Gli assoldati anziani o volontari possono ritirare il credito di cui nel precedente articolo 122:
 « 1° Se terminata la ferma conseguano l'assoluto congedo;
 « 2° Se vengano giubilati, riformati od ammessi a servizio sedentario;
 « 3° Se siano promossi ufficiali o guard'armi.
 « In caso di morte il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.
 « Detto credito non può mai essere riscosso prima del termine fissato dalla legge 18 novembre 1850. »
 (È approvato.)
 « Art. 124. Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani o volontari rimanessero in un corpo disciplinare, o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare degli interessi è devoluto all'erario.
 « I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma contratta in virtù dell'assoldamento, il quale è parimente devoluto per intero all'erario.
 « I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o vengano tradotti al corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso. »
 (È approvato.)
 « Art. 125. Indipendentemente dalle operazioni della leva, la liberazione può essere ammessa per disposizione del ministro della guerra, mediante le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli di questa sezione. »
 (È approvato.)
 « Art. 126. Non possono conseguire la liberazione:
 « 1° Gli iscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo V;
 « 2° I disertori sebbene graziati;
 « 3° I militari non graduati ascritti per punizione ad un corpo disciplinare. »
 (È approvato.)
 « Art. 127. Gli assoldamenti dei volontari e dei militari anziani, quando seguissero in contravvenzione del disposto nell'articolo 108 e n° 4 dell'articolo 109, sono dichiarati nulli.
 « In questo caso gli assoldati sono immediatamente licenziati, ed il diritto al credito relativo alla ferma in corso è parimenti devoluto per intero all'erario. »
 (È approvato.)
 « Art. 128. Il ministro della guerra in ogni sessione informerà il Parlamento del numero delle liberazioni accordate e degli assoldamenti ammessi nel corso dell'anno precedente. »
 (È approvato.)
 « Art. 129. L'iscritto designato può surrogare prima di essere assentato o posteriormente all'assento.
 « La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo davanti al Consiglio d'amministrazione del corpo.
 « La facoltà di surrogare posteriormente all'assento può

essere sospesa dal ministro della guerra per disposizione generale. »

(È approvato.)

« Art. 130. La surrogazione si dice di fratello, allorchè un fratello è sostituito ad un altro.

« Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria. »

(È approvato.)

« Art. 131. Non sono ammessi a surrogare gli iscritti ed i militari che risultino nelle condizioni definite nell'articolo 126. »

(È approvato.)

« Art. 132. Il surrogato di fratello deve:

« 1° Essere idoneo al servizio militare;

« 2° Riunire le condizioni volute dai numeri 1, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 136; e, se fu militare, soddisfare al prescritto dai numeri 9 e 10 dello stesso articolo.

« 3° Avere compiuto il 18° anno d'età, e non oltrepassare quella che è prescritta per le surrogazioni ordinarie;

« 4° Provare d'aver soddisfatto all'obbligo della leva, e quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l'atto autentico di nascita. »

(È approvato.)

« Art. 133. Nel caso preveduto dal n° 4 del precedente articolo 132, il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto pei diritti, quanto per le obbligazioni. »

(È approvato.)

« Art. 134. Nelle surrogazioni di fratello posteriori all'assento, il surrogato deve riunire l'attitudine per il corpo in cui trovasi assentato il surrogante. »

(È approvato.)

« Art. 135. Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante, con che in ogni evento debba egli rimanere al corpo per un tempo uguale a quella parte di ferma che a tenore dell'articolo 158 devesi generalmente in tempo di pace scontare sotto le armi. »

(È approvato.)

Art. 136. Il surrogato ordinario deve:

« 1° Essere cittadino dello Stato;

« 2° Avere soddisfatto all'obbligo della leva;

« 3° Essere di costituzione robusta e non avere alcuna specie d'infermità che renda inabile a prestare un buon servizio;

« 4° Non avere oltrepassato il 26° anno d'età;

« 5° Aver la statura d'un metro e 60 centimetri, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva; ovvero la statura e l'attitudine richiesta per l'arma alla quale appartiene il surrogante, se la surrogazione è ammessa innanzi al Consiglio d'amministrazione del corpo;

« 6° Non essere stato riformato nè in occasione di leva, nè giudicato inabile al corpo;

« 7° Non essere ammogliato, nè vedovo con prole;

« 8° Presentare attestazioni di buona condotta;

« 9° Produrre cziandio, se fu militare, il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio di amministrazione del corpo da cui fu congedato, e far risultare che non siasi sottratto all'iscrizione e che non siasi fatto colpevole di renitenza o diserzione;

« 10° Non aver fatto parte d'un corpo disciplinare per disposizione di rigore;

« 11° Non avere incorso condanna penale dai tribunali ordinari o dai Consigli di guerra.

« L'attestazione di buona condotta debb'essere spedita dal

sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione e viduata dall'intendente della provincia.

« Gli individui che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma dei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 85, dovranno inoltre produrre un atto autentico, dal quale consti che i membri della famiglia, in considerazione de' quali fu loro accordata l'esenzione, consentono a che essi imprendano la surrogazione. »

PINELLI. Mi pare di scorgere il motivo pel quale la surrogazione militare sia tanto limitata nell'ammettere i surrogati relativamente al n° 11 dove si parla delle condanne. Si vogliono esclusi tutti coloro che abbiano incorso una condanna penale.

Ora la condanna penale può consistere anche in una pena di polizia, in una pena incorsa anche per una semplice contravvenzione.

« Mi pare che la convenienza di escludere dalle file dell'armata individui i quali possono macchiare l'onoratezza militare sia certamente motivo tale che esiga di mettere limitazioni; ma qui la limitazione è, a mio parere, eccessiva. »

La trovo poi tanto più eccessiva in confronto del disposto dall'articolo 149, dove si parla delle qualità di cui si deve far fede per essere ammessi al servizio militare come arruolati volontari, e dove al n° 5 si legge come appresso:

« Non abbiano incorso condanna a pena criminale o correzionale dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso condanna dai Consigli di guerra. »

La disposizione che esclude indistintamente qualunque individuo condannato da un Consiglio di guerra ha per sé la sua giustificazione, mentre vi ha già la presunzione che questo individuo rechi delle abitudini ineno conformi al servizio militare, ed osservo che questa disposizione può benissimo sussistere tanto nell'articolo del quale ora si discute, quanto in quello di cui faceva cenno relativo agli arruolamenti volontari. Ma non mi pare che sia ugualmente giustificata la differenza che si stabilisce fra questi due articoli, nel caso cioè di arruolamento volontario e di arruolamento quale surrogato.

Crederci quindi che al n° 11 dell'articolo 136 si potesse sostituire una redazione conforme a quella del n° 5, o rimandare da uno di questi numeri all'altro, in maniera che si adotti una norma uniforme per i due casi.

COLLA, relatore. Il preopinante ha giustamente osservato che passa una grande differenza tra le condizioni di condotta che si vogliono da un surrogato, e quelle che si vogliono da chi si arruola volontariamente; ma io lo prego di considerare quanto sia cosa importante l'aver surrogati i quali si conducano bene nei reggimenti; poichè a tutti sono note le lagnanze che si fanno sentire sul conto dei medesimi, e le statistiche criminali militari dimostrano abbastanza quanto queste persone si abbandonino a reati più facilmente di coloro che si arruolano volontariamente. Quindi è ben naturale che il legislatore, poichè si tratta di un favore qual è quello della surrogazione, usi molto maggiore severità che non per colui il quale si presenta volontario a chiedere servizio, nel qual caso l'esclusione sarebbe una pena assai grave, trattandosi d'una condanna penale in genere; ma quando si tratta di essere ammesso come surrogato, il Governo ha diritto di chiedere tutte quelle condizioni che gli sembrano meglio convenire, onde avere la certezza che quest'uomo si

condurrà in modo conveniente e per il servizio e per la disciplina militare.

PINELLI. Osservo che lo scopo cui allude l'onorevole senatore Colla mi sembra appunto raggiunto collo stabilire qualche differenza fra trascorsi e trascorsi.

« Quelli che possono essere effetto d'impeto giovanile, che, per esempio, possono provenire da una semplice contravvenzione di caccia od anche d'un porto d'armi senza permesso, non possono dare tal indizio di poca moralità da dover stabilire che colui che se ne rese colpevole sia inetto a formare un buon surrogato. »

« Mi pare che appunto facendo rassegna dei casi quali sono previsti sotto le disposizioni dell'articolo relativo agli arruolamenti volontari, si abbia un complesso tale di disposizioni che non si corra rischio di ammettere individui che non abbiano lo spirito richiesto per la disciplina militare: è questo quanto a me sembra risultare abbastanza, senza entrare in maggior sviluppo, dalla semplice redazione dell'articolo di cui ho dato lettura. »

PRESIDENTE. Non essendosi fatta proposizione specifica, metto ai voti l'articolo 136.

(È approvato.)

Chieggo al Senato la permissione di far leggere da un segretario gli articoli seguenti, che io sottometterò quindi alla sua votazione.

GIULIO, segretario, legge:

« Art. 137. La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo della surrogazione la somma di lire 700 nella tesoreria provinciale, se la surrogazione ha luogo innanzi il Consiglio di leva, o nella cassa d'amministrazione del corpo, se dessa è fatta posteriormente all'assento del surrogante. »

(È approvato.)

« Art. 138. Gli atti di surrogazione seguono avanti il Consiglio di leva, se precedono l'assento del surrogante, o presso il Consiglio d'amministrazione del corpo se posteriori al di lui assento. »

(È approvato.)

« Art. 139. Il surrogato ordinario ammesso da un Consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo sotto le armi sia dal comandante del corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermità preesistenti all'incorporazione, debb'essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di leva della provincia in cui il corpo è stanziato. »

« Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, è immediatamente provveduto di congedo. »

(È approvato.)

« Art. 140. La ferma del surrogato ordinario è sempre per intero quella stabilita dalla legge, qualunque sia il servizio già prestato dal surrogante. »

(È approvato.)

« Art. 141. La somma di cui all'articolo 137 è così ripartita:

« Lire 100 sono computate nel conto della massa del surrogato ordinario. »

« Lire 600 tre mesi dopo l'arrivo del surrogato sotto le armi sono fatte passare alla Cassa dei depositi, e fruttano interesse a beneficio del medesimo in conformità della legge 18 novembre 1850, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo 1. »

(È approvato.)

• Art. 142. Il disposto degli articoli 123 e 124 si applica ai surrogati ordinari. »

(È approvato.)

• Art. 143. Il surrogato ordinario disertore, quand'anche arrestato o si presenti spontaneo, decade inoltre da ogni diritto verso il surrogante, il quale sarà obbligato a versare all'erario le somme che ancora gli rimanessero a pagare per la surrogazione a termini del suo contratto. »

(È approvato.)

• Art. 144. Le surrogazioni, sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle :

• 1° Quando il surrogato non si presenti all'assento, o sia deceduto prima di giungere sotto le armi ;

• 2° Quando egli sia giudicato inabile al corpo giusta il disposto del precedente articolo 139 ;

• 3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge.

• Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, o presentare un altro surrogato, od assumere personalmente il servizio ; in questo caso egli avrà diritto a ritirare le lire 600 di cui al secondo alinea dell'articolo 141. »

(È approvato.)

• Art. 145. Fra due militari della stessa provincia, l'uno dei quali si trovi sotto le armi per appartenere alla prima, e l'altro alla seconda categoria del contingente, può avere luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria. »

(È approvato.)

• Art. 146. Il militare della seconda categoria che per mezzo dello scambio assume la qualità di surrogato, deve in sé riunire le condizioni prescritte dall'articolo 136, numeri 3, 5, 7, 8 e 11, subentrare nella ferma assunta dal surrogante, ed in qualunque caso rimanere in effettivo servizio per il tempo prescritto dall'articolo 158. »

(È approvato.)

• Art. 147. Il militare surrogante trasferito alla seconda categoria assume l'obbligo di rappresentare il suo surrogato e di correrne la sorte. »

(È approvato.)

• Art. 148. Il disposto negli articoli 129 secondo alinea, 131, 137, 138, 142, 143, 144 n° 3, è pur applicabile a questo genere di surrogazioni. »

(È approvato.)

• Art. 149. Le persone contemplate nell'articolo 3 possono essere ammesse a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa, quando soddisfacciano alle seguenti condizioni :

• 1° Abbiano compiuto il 17° anno di età, e non oltrepassino il 26°; però i capi operai, musicanti, vivandieri possono essere ammessi all'arruolamento sebbene oltrepassino l'età ora detta ;

• 2° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole ;

• 3° Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati ;

• 4° Non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un corpo disciplinare ;

• 5° Non abbiano incorso condanna a pena criminale o correzionale dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, o per essere vagabondi, come

altresi non abbiano incorso condanna dai Consigli di guerra ;

• 6° Producano l'attestazione di cui all'articolo 136, e se furono militari producano eziandio il foglio di congedo ed il certificato, di cui all'articolo medesimo ;

• 7° Non siano stati riformati dal Consiglio di leva, o rimandati siccome inabili dal corpo ;

• 8° Se sono minorenni facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia ;

• 9° Se appartengano per ragione d'età ad una classe già chiamata alla leva, facciano prova d'avervi adempiuto. »

(È approvato.)

• Art. 150. Le persone non contemplate nell'articolo 3 possono contrarre arruolamento volontario mediante autorizzazione del Re. »

(È approvato.)

• Art. 151. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio di amministrazione del corpo per cui sono domandati. »

(È approvato.)

• Art. 152. Il volontario assentato in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arma diversa, a meno che vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare »

(È approvato.)

• Art. 153. Compiuta l'estrazione, niun iscritto annoverato sulla lista di essa può contrarre volontario arruolamento sino a che sia pubblicata la dichiarazione di discarico finale. »

(È approvato.)

• Art. 154. I militari che hanno compiuto la loro ferma possono essere ammessi a contrarne volontariamente una nuova per tempo non minore di anni tre.

• Qualora però abbiano ottenuto il congedo assoluto, non potranno più essere riammessi al servizio se oltrepassino il 35° anno d'età, se l'intervallo di tempo in cui rimasero lontani dal servizio militare è maggiore d'un anno, e se non contraggono l'obbligo d'una intera ferma per l'arma a cui si destinano. »

(È approvato.)

• Art. 155. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa sotto le condizioni volute dall'articolo 149. »

(È approvato.)

• Art. 156. Qualora dopo l'assento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'uomo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del Ministero di guerra al conseguimento del congedo assoluto. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. Si fa la proposta, che dovendo dar occasione forse a seria discussione la sezione che parla della ferma, si rimandi a domani la continuazione della discussione di questa legge...

Vari senatori. A domani! a domani!

PRESIDENTE. La seduta è dunque rimandata a domani alle ore 2 precise.

La seduta è levata alle ore 5.